Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Mercoledì, 7 settembre 1932 - ANNO X** **Numero 207**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 luglio 1932, n. 1067.
Facilitazioni in materia di tasse scolastiche, borse di studio e posti gratuiti nei Convitti nazionali a favore di alunni dei Regi istituti magistrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni maschi dei corsi superiori dei Regi istituti magistrali, i quali, provenendo da Istituti regi o pareggiati, aspirino all'esonero dalle tasse scolastiche in applicazione dell'art. 6 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, debbono presentare domanda in carta legale al preside competente all'atto della iscrizione.

Alla domanda deve essere unita la pagella scolastica, dalla quale deve risultare che l'alunno, oltre a non essere ripetente, abbia ottenuto, nell'anno precedente, non meno di otto decimi per la condotta.

Per il rimborso delle tasse di frequenza della quarta classe del corso inferiore gli alunni devono nello stesso modo presentare separata domanda, pure in carta legale, al preside competente all'atto dell'iscrizione.

Art. 2.

Le borse di studio e i posti gratuiti di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, sono conferiti, in base alle graduatorie di due distinti concorsi per titoli, ai giovinetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi istituti magistrali.

Art. 3.

I concorsi, di cui all'articolo precedente, sono indetti dal Ministero dell'educazione nazionale entro il 15 giugno di ogni anno: i relativi bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 4.

Le borse di studio di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, sono assegnate, per ciascuna specie, per un terzo ai corsi inferiori e per due terzi ai corsi superiori, rimanendo le frazioni per i corsi inferiori.

Le borse di studio sono distribuite fra i Regi istituti magistrali indicati nel bando di concorso.

Art. 5.

La retta dei posti gratuiti è di L. 4300 per il primo anno di godimento e di L. 3500 per i successivi.

I posti sono distribuiti fra i Regi istituti magistrali indicati nel bando di concorso e sono assegnati presso Convitti nazionali quando nella città sede di Regio istituto magistrale esista un Convitto nazionale; altrimenti presso i Convitti appositamente designati nel bando di concorso, e che si siano previamente impegnati a provvedere, mediante la retta stabilita, a tutte le spese di mantenimento, alle spese accessorie e a quelle di primo ingresso.

Art. 6.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello della borsa di studio.

Coloro che partecipino ad ambedue i concorsi devono dichiararlo nelle rispettive domande e dichiarare per quale dei due benefici intendano optare, qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Art. 7.

Per l'ammissione ai predetti concorsi devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale separate istanze in carta libera.

Ciascuna domanda deve essere corredata dei seguenti documenti regolarmente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

c) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri;

d) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami e certificato degli ultimi esami;

e) certificato comunale sulla composizione della famiglia, e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

f) certificato del procuratore delle imposte circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai genitori nel luogo di residenza e in quello di domicilio, quando i due domicili siano diversi;

g) tutti gli altri documenti che l'istante ritenga utile presentare.

Art. 8.

I concorsi di cui agli articoli precedenti sono giudicati da due Commissioni di cinque membri. Il presidente deve essere un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

Ciascuna Commissione stabilisce i criteri da seguirsi per la formazione della graduatoria, subordinatamente alle norme vigenti per la preferenza in favore di determinate categorie di aspiranti.

Art. 10.

Le graduatorie sono rese esecutive mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale; in tale pubblicazione sono indicati gli istituti presso i quali sono assegnate le singole borse di studio o i singoli posti gratuiti.

Art. 11.

Il godimento della borsa o del posto gratuito e il beneficio dell'esonero dalle tasse scolastiche cessano:

a) quando l'alunno sia dichiarato ripetente per due volte anche non consecutive;

b) quando incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera d) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1923, n. 653, e cioè superiore alla sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni;

c) quando abbandoni la scuola.

Decade inoltre dal godimento del posto gratuito e dal beneficio dell'esonero dalle tasse il convittore espulso dal Convitto.

Art. 12.

Le somme che rimangono in ciascun anno eventualmente disponibili possono essere dal Ministro per l'educazione nazionale assegnate a titolo di sussidio ad alunni maschi dei Regi istituti magistrali.

Art. 13.

Per l'anno 1932 i concorsi di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto possono esser banditi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 183. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1068.
Elevazione dei Regi consolati in Nairobi e Leopoldville a Consolati generali e istituzione di un Regio vice consolato in Dar-es-Salaam.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 11 settembre 1923, n. 2168;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Nostri consolati in Nairobi e Leopoldville sono elevati a Consolati generali.

Art. 2.

L'assegno stabilito per il titolare del Vice consolato in Adana nonchè il fondo per le spese d'ufficio sono soppressi.

Art. 3.

È istituito un Nostro vice consolato in Dar-es-Salaam alle dipendenze del Consolato generale in Nairobi, con l'assegno annuo lordo da corrispondere al titolare di L. 12.000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio in L. 5000 oro.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 1069.

Modifiche ed aggiunte al R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, circa provvidenze dirette ad agevolare la estinzione o trasformazione di passività agrarie onerose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1930, n. 1786, e modificato col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1931, n. 1665;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare disposizioni atte a rendere più agevole e chiara l'attuazione delle provvidenze emanate per l'estinzione delle passività contratte dagli agricoltori a condizioni di durata e di interesse onerose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, è sostituito il seguente:

« Uguale concorso potrà essere concesso sui mutui originari, in misura non superiore a quella che verrebbe liquidata, ai sensi del precedente comma, nel caso che la passività venisse sistemata mediante concessione di nuovo ed apposito mutuo, ad interesse non superiore al 6,50 % annuo. Detto contributo sarà corrisposto per la residua durata del mutuo originario dopo il 1° luglio 1931 e in ogni caso per non più di 25 anni ».

Art. 2.

All'art. 4 del citato R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità ai benefici del presente decreto indicate negli articoli 1 e 3 è deferito all'esclusiva competenza degli Istituti di cui all'art. 2, i quali ne faranno fede con dichiarazione apposta ad elenchi compilati in analogia a quanto disposto dall'art. 53 delle norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« La concessione e la liquidazione del contributo statale sarà disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con le facoltà di cui al primo comma del presente articolo, mediante decreti emessi sulla base delle risultanze degli elenchi sopra menzionati ».

Art. 3.

Dopo il 1° comma dell'art. 5 del ripetuto R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, è aggiunto il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste eserciterà, anche a mezzo di ispezioni, la vigilanza per la regolare esecuzione del presente decreto ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 1070.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Bergamo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Colognola del Piano.

N. 1070. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bergamo per la diretta amministrazione delle scuole elementari del Comune aggregato di Colognola del Piano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in L. 68.852,34 dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 59.633,95 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 1071.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Bergamo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Grumello del Piano.

N. 1071. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bergamo per la diretta amministrazione delle scuole elementari del Comune aggregato di Grumello del Piano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è stabilito in L. 16.184,20 dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 13.978,60 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 1072.

Donazione allo Stato di un gruppo di opere.

N. 1072. R. decreto 19 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato l'atto di donazione in data 10 dicembre 1931, con cui il sig. Francesco Rosso ha donato allo Stato ventidue opere di scultura del padre Medardo Rosso, e lo stesso sig. Francesco Rosso nonchè l'on. Cipriano Efisio Oppo, quale legale rappresentante della Prima quadriennale d'arte nazionale, hanno donato allo Stato, e per esso alla R. Accademia di belle arti di Milano, la somma di lire 100.000 (importo di due opere dello stesso scultore Medardo Rosso acquistate dallo Stato) per l'istituzione, presso la detta Accademia, di un premio biennale perpetuo intitolato « Premio Medardo Rosso ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 1073.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata, in Napoli.

N. 1073. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto 10 marzo 1930 del Cardinale Arcivescovo di Napoli, concernente l'erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata nel Vico 3° - S. Maria in Portico a Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1074.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Luigi, in Aliano.

N. 1074. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Luigi in Aliano (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1075.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa del Sacro Cuore, in Saluzzo, della Compagnia di Gesù.

N. 1075. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa del Sacro Cuore, in Saluzzo, della Compagnia di Gesù ed è autorizzato il trasferimento alla Casa medesima di alcuni immobili dei quali essa è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1076.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Carmine, già dei Riformati Mendicanti, in Grassano.

N. 1076. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Carmine, già dei Riformati Mendicanti, in Grassano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1077.

Separazione della cura d'anime della Parrocchia della Cattedrale di Vallo della Lucania dal Canonicato arcipretale.

N. 1077. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è riconosciuta agli effetti civili la Bolla pontificia, in data 8 aprile 1929, concernente la separazione della cura d'anime della Parrocchia della Cattedrale di Vallo della Lucania dal Canonicato arcipretale e l'aggregazione di detta cura d'anime ad uno dei Canonicati semplici della Cattedrale medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1078.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia francescana dei Frati Minori di Santa Maria degli Angeli di Principato con sede in Nocera Superiore.

N. 1078. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia francescana dei Frati Minori di S. Maria degli Angeli di Principato, con sede in Nocera Superiore (Salerno), ed è autorizzato il trasferimento, a favore della Provincia medesima, di undici beni immobili dei quali essa trovasi in possesso da tempo anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.

Varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, comma ultimo, della legge 20 marzo 1930, n. 206, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Riconosciuta l'opportunità di apportare alcune aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comma quarto dell'art. 5 della legge 20 marzo 1930, n. 206, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

1° i Ministri o i Sottosegretari di Stato che siano stati designati dal Presidente del Consiglio nazionale delle Corporazioni a presiedere ed abbiano effettivamente presieduto adunanze di Sezioni del Consiglio stesso;

2° il Ministro per la giustizia;

3° il Ministro per le finanze;

4° il Ministro per i lavori pubblici;

5° il Ministro per le comunicazioni;

6° il commissario del turismo;

7° i presidenti delle Corporazioni nazionali;

8° i vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

9° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

10° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

11° il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

12° il presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

13° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

14° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

15° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

16° due rappresentanti degli interessi economici italiani all'estero, di cui uno designato dal Ministro per gli esteri fra i funzionari dipendenti e l'altro designato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, fra gli esponenti delle Camere di commercio italiane all'estero;

17° tre rappresentanti delle Associazioni di pubblici dipendenti autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

18° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 · Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 214.

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1932.

Proroga del termine previsto dall'art. 8 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927, per la nomina a taluni gradi nel ruolo diplomatico di funzionari consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862;

Determina:

Art. 1.

Il termine di cinque anni fissato dall'art. 8 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, (registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1927, registro 2° Esteri, n. 428), con cui è autorizzata la nomina a taluni gradi del ruolo diplomatico di funzionari consolari nel numero massimo di quindici, è prorogato per altri tre anni a contare dalla data in cui verrà a scadere il termine suddetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1932 · Anno X

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6445)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Montale (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montale (Pistoia), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Montale (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 · Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 138.

(6435)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Piancastagnaio (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Piancastagnaio (Siena), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Piancastagnaio (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere,

in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 126.

(6436)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.
Riconoscimento del Fascio di Colle Val d'Elsa (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Colle Val d'Elsa (Siena), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Colle Val d'Elsa (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 127.

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1932.
Riconoscimento del Fascio di Fontanella (Bergamo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fontanella (Bergamo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Fontanella (Bergamo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 124.

(6438)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1932.
Proroga della durata del Consorzio obbligatorio di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1932.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, con il quale fu data facoltà al Ministro per le corporazioni di disporre la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1932 concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori fra i produttori nazionali di laminati di ferro ed acciaio e profilati diversi e fra esercenti stabilimenti per la produzione di vergella e suoi derivati;

Visto il decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti di costituzione dei Consorzi medesimi;

Decreta:

La durata del Consorzio obbligatorio di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1932 è prorogata fino al 28 febbraio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6446)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1633 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bussanich Domenica ved. di Antonio, figlia del fu Martino Morin e della fu Maria Bussanich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 4 gennaio 1874 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4425)

N. 1655 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 16 novembre 1877 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Picinich fu Giacomo e fu Francesca Bussanich, nata a Sansego il 28 maggio 1881, ed alla figlia Maria, nata a Sansego il 29 aprile 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4426)

N. 1654 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Antonio e della fu Mattea Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 25 ottobre 1879 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Morin fu Antonio e fu Mattea Scrivanich, nata a Sansego il 27 dicembre 1890, ed ai figli nati a Sansego: Nicolò, il 28 dicembre 1919; Antonio, il 19 ottobre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4427)

N. 1662 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Mattessich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Giacoma vedova di Martino, figlia di Martino Mattessich e di Maria Filippas, nata a Sansego (Lussinpiccolo) l'11 novembre 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Mattessi » (Bussani ved. Giacoma nata Mattessi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Bussani » anche ai figli nati a Sansego: Martino, il 17 dicembre 1906; Maria, il 19 novembre 1908; Giovanni, il 13 agosto 1911; Antonio, il 20 gennaio 1914; Nicolò, il 1° ottobre 1916; Domenico, il 20 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4428)

N. 1661 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Natale, figlio del fu Antonio e della fu Mattea Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) l'11 dicembre 1866 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Hroncich fu Nicolò e fu Domenica Morin, nata a Sansego il 6 febbraio 1874, ed alla figlia Natalina, nata a Sansego il 14 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4429)

N. 1660 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Martino, figlio del fu Martino e della fu Caterina Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 26 ottobre 1850 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Martino, della defunta moglie Maria Tarabocchia, nato a Sansego il 2 febbraio 1888; alla nuora Cristina Maria Picinich di Tomaso e di Nicolina Morin, moglie di Martino Bussanich, nata a Sansego il 1° giugno 1888; ed ai nipoti, figli di Martino Bussanich e di Cristina Maria Picinich, nati a Sansego: Tomaso, il 24 giugno 1919; Nicolò, l'11 luglio 1924; Andrea, il 5 febbraio 1926; Anna, il 2 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4430)

N. 1669 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni-Domenico, figlio di Domenico e di Antonia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 13 settembre 1884 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mattessich di Giovanni e di Natalina Picinich, nata a Sansegno il 21 maggio 1888; ed alle figlie nate a Sansego: Maria, il 28 dicembre 1910; Nicolina, il 1° settembre 1918; Giovanna, il 12 marzo 1923; Giovanna, il 4 aprile 1924; Antonia, il 17 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dei n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4431)

N. 1659 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Liubimiro, figlio di Giovanni e di Mattea Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 giugno 1902 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Picinich fu Antonio e di Francesca Bussanich, nata a Sansego il 9 dicembre 1902, ed alla figlia Mattea, nata a Sansego il 13 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4432)

N. 1656 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Mattessich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bussanich Elena ved. di Domenico, figlia del fu Domenico Mattessich e di Antonia Scrivanich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 7 novembre 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Mattessi » (Bussani ved. Elena nata Mattessi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Sansego: Antonio, il 14 maggio 1921; Martino, il 7 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4433)

N. 1653 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bussanich Domenica ved. di Nicolò, figlia di Martino Tarabocchia e della fu Maria Mattessich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 19 giugno 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sansego: Antonio, il 23 marzo 1908; Martino, il 3 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4434)

N. 1650 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Matteo, figlio del fu Martino e della fu Maria Scrivanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 25 febbraio 1884 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Morin fu Antonio e di Antonia Picinich, nata a Sansego il 1° ottobre 1887, ed ai figli nati a Sansego: Martino, il 22 settembre 1910; Antonio, il 9 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4435)

N. 50-215 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Franceskin Maria in Franceskin fu Andrea e della fu Ferfolja Giuseppina, nata a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 14 giugno 1879 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3.50 per cento, n. 320.272 di L. 3,50 intestato a Terruggia Cesare di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Laveno (Como).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3851)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 181.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.80
Francia. (Franco)	76.40
Svizzera. (Franco)	377 —
Albania. (Franco)	374.12
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.702
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia. (Corona)	57.82
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.50
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.645
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.40
Olanda. (Fiorino)	7.847
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	11.45
Spagna. (Peseta)	156.95
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	77.275
Id. 3,50 % (1902)	73.25
Id. 3 % lordo	47.675
Consolidato 5 %	83.375
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.125
Id. id. Id. 1934	100.075
Id. id. Id. 1940	100.20
Id. id. Id. 1941	100.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Debito pubblico.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 159.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Prestito Nazionale 5 % n. 25657 della rendita annua di L. 200, intestato a Imbriaco Francesco fu Salvatore, domiciliato a San José da Rio do Pardo (Brasile).

Essendo tale certificato mancante di una gran parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 30 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3107)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Variante al bando di concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori nella stazione di Firenze S. Maria Novella.

Il secondo capoverso dell'art. 12 del bando di concorso suddetto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 24 agosto 1932-X, n. 195, deve leggersi così modicato: « Il richiedente dovrà precisare presso quale Scuola ed in quale anno abbia conseguita la laurea d'ingegnere o di architetto, ovvero dichiarare di essere attualmente iscritto negli Albi professionali, indicandone la sede ».

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

PER LA COMMISSIONE:

Il segretario: CARDINI. *Il presidente*: ODDONE.

Visto, si approva:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(6451)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a posti di direttore didattico nelle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 297;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a tre posti di direttore didattico nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i direttori didattici appartenenti ai ruoli del Ministero della educazione nazionale, e che non abbiano superato quarant'anni di età.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5, debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 settembre 1932.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti la idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

c) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà;

f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali, ed in particolare i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un quinquennio e dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata e raggiungerla entro il termine che verrà loro indicato.

Debbono altresì indicare se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di direttore didattico.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente a disposizione dell'Amministrazione coloniale e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio; verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia, sarà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi col vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: DE BONO.

(6448)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.